



**REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE E LA  
RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA  
PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE  
PER LE ATTIVITÀ COMPIUTE DAL 19 AGOSTO 2014  
AL 19 APRILE 2016**

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.128 del 2.5.2017

## **INDICE**

**Art. 1- Oggetto**

**Art. 2 - Risorse da destinare al Fondo per la progettazione e l'innovazione**

**Art. 3 - Utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione del personale. Criteri per l'affidamento degli incarichi e ripartizione degli incentivi**

**Art. 4 - Liquidazione degli incentivi. Condizioni e modalità di corresponsione dell'incentivo**

**Art. 5 - Suddivisione aliquota sui livelli di progettazione**

**Art. 6 - Copertura assicurativa per i rischi di natura professionale.**

**Art. 7 -Utilizzo delle risorse del fondo destinate all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie**

**Art. 8 - Relazione periodica sull'applicazione del regolamento**



## Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina la determinazione e le modalità di ripartizione del *Fondo per la progettazione e l'innovazione* così come definito dai commi 7 bis e ter dell'art. 93 D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 (di seguito anche *Codice dei Contratti*) e successive modificazioni ed integrazioni.

Esso trova applicazione per le attività compiute dal 19 agosto 2014 dal personale dell'Ente, con esclusione di quello con qualifica dirigenziale per il quale non si applica la presente disciplina. Per le attività compiute precedentemente, ancorché non ancora remunerate alla predetta data del 19 agosto 2014, continuano a trovare applicazione le disposizioni del previgente Regolamento in materia, con esclusione del personale avente qualifica dirigenziale, per il quale possono essere corrisposti i soli compensi relativi alle attività compiute fino al 24 giugno 2014, mentre quelli riferiti ad attività compiute successivamente costituiscono economie.

Per le attività compiute dopo il 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la disciplina comunale attuativa dell'art. 113 del nuovo Codice sarà oggetto di apposito provvedimento regolamentare.

2. Il *Fondo per la progettazione e l'innovazione* di cui al comma 1 è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro; la percentuale effettiva è stabilita nei termini di cui agli articoli seguenti in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare.

L'80% delle risorse finanziarie di tale fondo è ripartito per ciascuna opera o lavoro o atto di pianificazione tra le figure individuate al citato comma 7 ter del Codice dei Contratti e secondo i criteri e le modalità stabiliti ai successivi articoli del presente regolamento. L'incentivo è comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali (INPDAP, IRAP e INAIL) a carico dell'Amministrazione Comunale.

3. Il presente regolamento costituisce oggetto di accordo in sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa, secondo quanto previsto dal vigente CCNL, con riferimento a modalità e criteri di riparto dell'80% di cui al comma 2, secondo capoverso.
4. L'importo massimo del *Fondo per la progettazione e l'innovazione* definito come segue deve essere previsto nel piano economico dell'opera o dei lavori approvato con formale provvedimento.

## Art. 2 Risorse da destinare al Fondo per la progettazione e l'innovazione

1. Il *Fondo per la progettazione e l'innovazione* di cui al precedente articolo è proporzionato all'entità ed alla complessità dell'opera come segue:
  - fino al 2% per interventi il cui importo sia pari o inferiore a 2 milioni di Euro
  - dal 1,80 al 1,99% per interventi il cui importo sia superiore a 2 milioni di Euro e inferiore a 5 milioni di Euro

- da concordare – nel limite dell'1,79% - tra Dirigente preposto alla struttura competente e Responsabile del Procedimento per interventi il cui importo sia pari o superiore a 5 milioni di Euro.
2. Nella ripartizione della quota di fondo da destinare all'incentivo del personale sono compresi il "Responsabile del procedimento" (come definito dall'art.10 D.Lgs. 163/06), gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, della redazione di varianti in corso d'opera e/o perizie suppletive all'importo originario, del collaudo ed i loro collaboratori. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo.
  3. Non vengono liquidate le quote parti corrispondenti a prestazioni affidate e svolte da personale non dipendente dell'Amministrazione Comunale o non liquidate per mancato accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti. Tali quote parti dell'incentivo costituiscono economie.

**Art. 3 Utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione del personale. Criteri per l'affidamento degli incarichi e ripartizione degli incentivi**

1. Il Dirigente preposto alla struttura competente individua tra il personale dei suoi uffici il Responsabile del Procedimento e designa il gruppo di progettazione necessario a portare a termine la redazione del progetto nonché gli altri incarichi per i quali è previsto l'incentivo ai sensi del presente regolamento, secondo il criterio della professionalità, delle competenze e dei carichi di lavoro, per tutti i componenti, sentiti i responsabili, fissando preliminarmente le percentuali massime di contribuzione e la relativa ripartizione, che sarà oggetto di verifica al termine della procedura. Nel provvedimento dirigenziale di conferimento dell'incarico sono indicati i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme. Lo stesso Dirigente può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento; con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo.
2. Qualora all'attività di progettazione fosse interessato personale di più Settori (tecnici, informatici e amministrativi), il Dirigente preposto alla struttura competente, d'intesa con i Dirigenti interessati o comunque previo loro nulla osta, costituisce il gruppo di progettazione, individua il Responsabile del Procedimento e determina le percentuali di partecipazione alla ripartizione degli incentivi, per tutti i componenti del gruppo.
3. Per Responsabile del Procedimento, si intende la figura definita dall'art.10 D.Lgs. 163/06. Il Responsabile del Procedimento e il Dirigente preposto alla struttura competente sono figure che possono coincidere nei progetti e negli atti di pianificazione, con le limitazioni previste dall'art. 9, comma 4 del DPR 207/2010.
4. I compensi relativi ai lavori e opere pubbliche, come determinati nel precedente art.2 c.3, comprensivi anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione, sono ripartiti dal Dirigente preposto alla struttura competente secondo i seguenti criteri (% da applicarsi sull'importo complessivo dell'incentivo):
  - > Responsabile del procedimento (o RUP) fino al 23%



- > Gruppo di progettazione (tecnici, informatici, amministrativi) fino al 47%
- > Stesura piani di sicurezza e C.S.E. fino al 4%
- > Direzione lavori e collaudo fino al 26%

#### **Art. 4 Liquidazione degli incentivi. Condizioni e modalità di corresponsione dell'incentivo**

1. Gli incentivi sono liquidati previa approvazione dei progetti ancorché non appaltati o attuati o degli atti corrispondenti alle prestazioni oggetti di incentivo.
2. Gli incentivi sono liquidati sulla base del riparto proposto dal Dirigente preposto alla struttura competente, previa valutazione quali-quantitativa dei risultati raggiunti, dal Dirigente preposto alla struttura competente, tramite apposita disposizione da inviarsi alla struttura preposta alla gestione del Personale (ufficio stipendi) ed alla struttura preposta alla gestione finanziaria e contabile.
3. Relativamente ad opere da finanziare con mutui, la liquidazione del compenso è dovuta indipendentemente dall'ottenimento del finanziamento.
4. I compensi sono liquidati entro tre mesi dall'approvazione del progetto di opere e lavori pubblici da parte dell'Amministrazione Comunale. I compensi di progetti già inseriti nella programmazione di opere pubbliche, redatti e consegnati dagli uffici positivamente valutati dal Dirigente, e non approvati per decisione della Giunta comunale, sono comunque liquidati.
5. I compensi relativi alla Direzione lavori sono liquidati in unica soluzione a seguito dell'atto di collaudo o di certificato di regolare esecuzione e, nel caso di lavori che comportano una durata maggiore di un anno, per fasi di avanzamento.
6. Il Dirigente, sentito il Responsabile unico del procedimento, valuta le prestazioni relative alla redazione eventuale di varianti e/o perizie suppletive rese necessarie nel corso dei lavori, non dipendenti da errori di progettazione e liquida i compensi all'approvazione delle stesse, secondo i criteri dell'art. 3 comma 4 del presente regolamento. Detti compensi devono apparire nel quadro economico e nell'impegno di spesa della perizia suppletiva.
7. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e) del codice, al responsabile del procedimento nonché ai firmatari del progetto non è corrisposto alcun incentivo; ove già corrisposto, l'Ente procederà al recupero delle somme erogate.

#### **Art. 5 Suddivisione aliquota sui livelli di progettazione**

1. L'importo complessivo dell'incentivo previsto dal presente Regolamento, è così parametrato:
  - a) 100% per il progetto esecutivo idoneo all'appalto dell'opera o all'esecuzione del lavoro pubblico;

- b) 45% per il progetto definitivo non idoneo all'appalto se preceduto dal preliminare;  
60% in mancanza di preliminare;
- c) 15% per il progetto preliminare.
2. Se il progetto che porta all'appalto dell'opera o del lavoro pubblico è preceduto da progettazione definitiva o preliminare già liquidate secondo il presente regolamento, la quota prevista al punto a) viene ridotta delle percentuali già liquidate.
3. Qualora uno o più livelli di progettazione sono affidati a professionisti esterni le percentuali relative non vengono riconosciute al personale dell'Amministrazione.

#### **Art. 6 Copertura assicurativa per i rischi di natura professionale.**

Per i rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati, l'Amministrazione provvede a proprio carico, alla stipulazione di una polizza assicurativa da consegnare in copia ai diretti interessati per la copertura dei relativi rischi.

#### **Art. 7 Utilizzo delle risorse del fondo destinate all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie**

1. Allo stato della normativa vigente, il venti per cento delle risorse finanziarie del Fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.
2. Con gli atti di programmazione economico-finanziaria e gestionale, l'Ente individua la tipologia degli acquisti e i relativi ambiti di intervento cui destinare le risorse di cui al comma 1.
3. Al fine dell'esercizio annuale dovrà essere rendicontato l'effettivo utilizzo delle risorse utilizzate per l'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie.

#### **Art. 8 - Relazione periodica sull'applicazione del regolamento**

1. Il dirigente preposto alla struttura competente redige ed invia alla Giunta comunale un report di sintesi in ordine all'applicazione del presente regolamento, recante:
- l'indicazione dei progetti affidati nell'anno precedente, con il relativo importo posto a base di gara;
  - l'importo dell'incentivo liquidato nell'anno precedente, la ripartizione e la denominazione dei destinatari;
  - eventuali vizi riscontrati nei lavori progettati, contestazioni o altre controversie sorte o concluse nell'anno precedente, con riferimento ad ipotesi di progettazione interna.